|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 269 del 27/06/2022

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc107239189)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc107239190)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc107239191)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc107239192)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 2](#_Toc107239193)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 4](#_Toc107239194)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**CU N. 92 DEL 27.05.2022 L.N.D.**

Si pubblica in allegato il CU n.. 275/A della F.I.G.C. inerente i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2022/2023.

**CU N. 92 DEL 27.05.2022 L.N.D.**

Si pubblica in allegato il CU n. 276/A della F.I.G.C. inerente i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D., per la stagione sportiva 2022/2023.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**AUTORIZZAZIONE TORNEI**

Il Settore Giovanile e Scolastico FIGC, tramite il Comitato Regionale Marche ha autorizzato l’effettuazione del sottonotato Torneo organizzato dalla Società sportiva, approvandone il regolamento:

**TORNEI S.G.S.**

Denominazione Torneo: **Torneo Nazionale “CITTA’ DI MACERATA”**

Periodo di svolgimento: 30.06.2022

Categoria: Under V14

Carattere Nazionale

Organizzazione: **A.S.D. CLUENTINA CALCIO**

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

PLAY OFF PROMOZIONE

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | GIRONE SP - 1 Giornata - A | | | | | CHIESANUOVA A.S.D. | - PORTUALI CALCIO ANCONA | 1 - 0 |  | |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 27/06/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 26/ 6/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 550,00 CHIESANUOVA A.S.D.   
Per aver, alcuni propri sostenitori, durante la gara, rivolto espressioni offensive nei confronti della Società avversaria, accendendo inoltre un fumogeno e consegnandone alcuni ai calciatori che provvedevano ad accenderli e lanciarli sul terreno di gioco, causando bruciature sull'erba. Inoltre, i componenti della propria panchina, a seguito della mancata concessione di un calcio di rigore in proprio favore, colpivano la protezione in plexiglass della panchina, danneggiandola.

Quanto al risarcimento del danno si rinvia a quanto disposto dal CGS.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 7/2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BONVECCHI GIANRICO | (CHIESANUOVA A.S.D.) |  |  |  |

Per comportamento non regolamentare

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORETTINI ALEX | (CHIESANUOVA A.S.D.) |  | MARZIONI THOMAS | (PORTUALI CALCIO ANCONA) |

I AMMONIZIONE DIFFIDA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RANGO MARCO | (CHIESANUOVA A.S.D.) |  | RAPACCINI NICOLA | (CHIESANUOVA A.S.D.) |
| TANONI TOMMASO | (CHIESANUOVA A.S.D.) |  | MORETTI EDOARDO | (PORTUALI CALCIO ANCONA) |

PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | GIRONE SP - 1 Giornata - A | | | | | CASETTE VERDINI | - CAGLIESE CALCIO | 0 - 1 |  | |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 27/06/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 25/ 6/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 CASETTE VERDINI   
Per aver permesso a dei soggetti non in distinta di entrare nello spazio antistante gli spogliatoi per insultare la terna arbitrale. E per aver, alcuni propri sostenitori, durante la gara, fatto esplodere alcuni petardi ed acceso due fumogeni nel proprio settore, senza causare conseguenze.

Euro 450,00 CAGLIESE CALCIO   
Per aver, alcuni propri sostenitori durante la gara, acceso numerosi fumogeni e esploso alcuni petardi all'interno della propria tribuna, senza causare conseguenze. E per aver rivolto all'indirizzo del Commissario di campo espressioni gravemente irriguardose.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 7/2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RUANI ORESTE | (CASETTE VERDINI) |  |  |  |

Per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIERETTI DAVIDE | (CAGLIESE CALCIO) |  |  |  |

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORAZZI GIOVANNI | (CAGLIESE CALCIO) |  | MONARCHI GIORDANO | (CAGLIESE CALCIO) |
| CIRULLI IVAN | (CASETTE VERDINI) |  | GUING AMETH TIDIANE | (CASETTE VERDINI) |

I AMMONIZIONE DIFFIDA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUCEFALO ALESSANDRO | (CAGLIESE CALCIO) |  | PIERETTI DAVIDE | (CAGLIESE CALCIO) |
| PIFAROTTI RICCARDO | (CAGLIESE CALCIO) |  | TACCONI MORENO | (CASETTE VERDINI) |

PLAY OFF SECONDA CATEGORIA

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | GIRONE SP - 1 Giornata - A | | | | | FALCO ACQUALAGNA | - FC TORRIONE CALCIO 1919 | 1 - 0 |  | |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 27/06/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 25/ 6/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 800,00 FALCO ACQUALAGNA   
Per aver, alcuni propri sostenitori, durante tutta la gara, rivolto espressioni gravemente offensive all'indirizzo del portiere avversario, lanciando verso lo stesso, a fine gara, reiterati sputi senza colpirlo. Per aver inoltre acceso una decina di fumogeni, senza causare conseguenze. Al termine della gara, due propri sostenitori scavalcavano la recinzione entrando nel terreno di gioco, mentre una persona non in distinta faceva ingresso negli spogliatoi senza averne diritto, ed una volta uscito rivolgeva insulti e minacce nei confronti dei tesserati della Società avversaria.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTTAVIANI MASSIMO | (FC TORRIONE CALCIO 1919) |  |  |  |

I AMMONIZIONE DIFFIDA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUPINI LUCA | (FALCO ACQUALAGNA) |  |  |  |

IL SEGRETARIO IL GIUDICE SPORTIVO

F.to Angelo Castellana F.to Agnese Lazzaretti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 266 – RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 2022**

# La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 20 giugno 2022, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**DECISIONE N.68/2021-2022**

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott.ssa Donatella Bordi - Componente

Dott. Cristian Urbinati - Rappresentante AIA

nella riunione del 20 giugno 2022,

a seguito del reclamo n. 68 promosso dalla A.S.D MONTEMILONE POLLENZA in data 13 giugno 2022 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 10 (dieci) giornate al calciatore GARBUGLIA MICHELE applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 257 del 07/06/2022,

- esaminato il reclamo,

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 20 giugno 2022, Piero Paciaroni,

- sentita la reclamante ed il calciatore sanzionato alla richiesta audizione;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sportiva della squalifica per dieci gare al calciatore MICHELE GARBUGLIA, tesserato per la società reclamante, in quanto “ Al termine della gara, mentre le squadre facevano rientro nei propri spogliatoi, teneva un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario, proferendo nei suoi confronti l’espressione “nero di merda”, comportante discriminazione per motivi di razza e dunque per aver violato gli artt. 4 comma 1 e 28 c. CGS.*.“.*

Contro tale decisione ha proposto reclamo la società A.S.D. MONTEMILONE POLLENZA, confermando che il proprio tesserato nell’occasione si è reso protagonista del comportamento addebitatogli, che ciò è stato posto in essere come reazione istintiva ed incontrollata, derivante sia dal nervosismo scaturito dalla sconfitta subita nella gara finale di play off, sia da una provocazione messa in atto dall’avversario a fine gara al rientro negli spogliatoi.

La reclamante ha evidenziato che il proprio calciatore si è reso conto del comportamento messo in atto, solo dopo aver letto il comunicato con la quale gli era stata irrogata la sanzione e che ha prontamente telefonato al giocatore avversario, scusandosi direttamente con lui, nonché facendo pubblica ammenda attraverso la pubblicazione di una sua dichiarazione nella quale ha stigmatizzato il proprio comportamento ed invitato tutti a *“ … contribuire ad eliminare una volta per tutte la cultura del razzismo, promuovendo l’uguaglianza ed il rispetto della persona.”.*

La reclamante, allegando una copia dell’articolo pubblicato, ha chiesto una riduzione della squalifica ai sensi dell’art. 13. CGS.

Alla richiesta audizione, la società ed il Garbuglia hanno fornito alcune precisazioni in merito a quanto accaduto, ribadendo comunque quanto esposto e richiesto nel reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce di quanto emerso nel giudizio, la Corte ritiene che il reclamo possa essere parzialmente accolto, con riduzione, seppur contenuta, della squalifica, sussistendo la circostanza attenuante della pubblicazione dell’articolo in cui il Garbuglia si è scusato del comportamento discriminatorio messo in atto ed ha invitato tutti a contribuire alla eliminazione della cultura del razzismo.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore GARBUGLIA MICHELE a 8 (otto) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 giugno 2022.

Il Relatore e Presidente

F.to in originale

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 24 giugno 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N.69/2021-2022**

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott.ssa Donatella Bordi - Componente

Dott. Cristian Urbinati - Rappresentante AIA

nella riunione del 20 giugno 2022,

a seguito del reclamo n. 69 promosso dalla U.S.D. FALCO ACQUALAGNA in data 15 giugno 2022 avverso la sanzione sportiva dell’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) alla società reclamante applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 261 del 14/06/2022,

- esaminato il reclamo,

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 20 giugno 2022, Giovanni Spanti,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della ammenda di euro 400,00 alla società U.S.D. Falco Acqualagna “ Per aver la propria tifoseria, durante la gara, acceso fumogeni e per averne lanciato, nel secondo tempo, 2 in campo senza causare danni. “

Contro tale decisione ha proposto reclamo la società U.S.D. FALCO ACQUALAGNA, sostenendo che non ci sarebbe stato alcun lancio di fumogeni in campo e che soltanto uno, involontariamente era caduto dietro la propria panchina ad una distanza di 20 metri dal terreno di gioco; ha quindi chiesto una riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricordato che il rapporto del commissario di campo, come quello del direttore di gara, ai sensi dell’art. 61 CGS fa *“ piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “,* la Corte ritiene che si possa accedere alla richiesta riduzione della ammenda, in quanto la stessa, individuati i comportamenti sanzionabili, deve essere rapportata, come da giurisprudenza costante di questo giudice, anche alla categoria di appartenenza della società responsabile.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 200,00 (duecento/00).

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 20 giugno 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 24 giugno 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 07/07/2022.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 27/06/2022.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |